REGOLAMENTO (CE) N. 1614/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 8509 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri ; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,615 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988 ;

considerando che per i prodotti del codice della nomenclatura combinata e origine indicati nella seguente tabella, la base di riferimento è fissata ai livelli indicati nella tabella stessa :

Codice NC	Origine	Base di riferimento (in ecu)
8509	Cina	8 050 000

considerando che in data 30 aprile 1994 le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione ; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità ; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dall'8 luglio 1994 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella :

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Codice NC	Designazione delle merci	Origine
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico :	Cina
8509 10	– Aspirapolvere :	
8509 10 10	– – per una tensione uguale o superiore a 110 V	
8509 10 90	– – per una tensione inferiore a 110 V	
8509 20 00	– Lucidatrici per pavimenti	
8509 30 00	– Trituratori per rifiuti di cucina	
8509 40 00	– Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti ; spremifrutta e spremiverdura	
8509 80 00	– altri apparecchi	
8509 90	– Parti :	
8509 90 10	– – di aspirapolvere o di lucidatrici per pavimenti	
8509 90 90	– – altre	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione